REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/80 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1980

che fissa, per la campagna lattiera 1980/1981, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nel fissare i prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare all'armonico sviluppo del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino ; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte ; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità che delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale ;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80 (5) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1° giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1980/1981, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue :

	ECU/100 kg
a) Prezzo indicativo del latte	22,26
b) Prezzo d'intervento	
Burro	291,60
Latte scremato in polvere	121,51
Formaggio Grana Padano :	
— dell'età di 30-60 giorni	289,61
— dell'età di almeno 6 mesi	349,85
Formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi	380,74

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1980.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.
(4) Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA